

Il Presidente

ATTO N. 1458

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1917 del 22.12.2008)*

**“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19/112001, n. 28
(Testo unico regionale per le foreste)”**

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali e Archivi il
30.12.2008*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 7.1.2009



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1917 DEL 22/12/2008

OGGETTO: Modificazioni ed integrazioni alla legge 19 novembre 2001, n. 28 ("Testo unico regionale per le foreste").

		PRESENZE
Lorenzetti Maria Rita	Presidente della Giunta	Presente
Liviantoni Carlo	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bottini Lamberto	Componente della Giunta	Presente
Giovannetti Mario	Componente della Giunta	Presente
Mascio Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Prodi Maria	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rosi Maurizio	Componente della Giunta	Presente
Stufara Damiano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Maria Rita Lorenzetti

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa aente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)" presentata dal Direttore Dott.ssa Ernesta Maria Ranieri

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dal Vice Presidente Carlo Liviantoni aente ad oggetto: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 ("Testo unico regionale per le foreste")";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 19 dicembre 2008, prot. n. 195444 con la quale si comunica il parere favorevole ai sensi dell'art. 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato disegno di legge, aente ad oggetto: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 ("Testo unico regionale per le foreste")" e la relazione che lo accompagna;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 ("Testo unico regionale per le foreste")".

RELAZIONE

Con l'approvazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e del relativo regolamento regionale di attuazione 17 dicembre 2002, n. 7, la Regione Umbria ha raggiunto l'obiettivo previsto dal Piano Forestale Regionale per il periodo 1998-2007, del riordino ed ammodernamento della normativa forestale regionale. L'impostazione ed i contenuti della normativa hanno consentito di promuovere concretamente la gestione forestale sostenibile secondo i principi ed i criteri concordati a livello internazionale e richiamati dal decreto legislativo n. 227/2001.

Tale disciplina normativa ha sostituito una regolamentazione che, salvo lievi modifiche, era rimasta inalterata negli ultimi 70 anni e pertanto non poteva tenere conto in modo esaustivo delle problematiche e dei nuovi scenari delineatisi. Sono stati quindi introdotti un'impostazione ed un approccio al bosco moderni ed innovativi in grado di garantire l'uso sostenibile delle risorse, dove la sostenibilità va intesa nelle tre dimensioni della valorizzazione economica, della tutela ambientale e dell'ottimizzazione degli impatti sociali connessi allo sviluppo del settore.

Le novità introdotte hanno necessitato, come è naturale, di essere messe in pratica per evidenziare la loro efficacia e la loro chiarezza interpretativa. Pertanto, a cinque anni di distanza dall'entrata in vigore del regolamento applicativo del testo unico regionale per le foreste, è possibile individuare le opportune modifiche ed integrazione al testo necessarie per rendere più chiara ed efficace l'applicazione delle norme.

Accanto a queste modifiche è inoltre necessario rivedere il testo di legge per renderlo pienamente in armonia con alcune norme o disposizioni emanate negli ultimi anni ed in particolare:

- D.Lgs. n. 386/2003 in materia di materiali forestali di moltiplicazione;
- Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di incendi boschivi (OPCM n. 3624/2007 e n. 3680/2008).

In particolare, uno degli aspetti di maggiore importanza è prevedere una deroga all'obbligo del tesserino per l'utilizzazione conto terzi e del patentino per gli operatori forestali per i tagli di utilizzazione dei boschi cedui di superficie accorpata limitata.

Infatti, pur rimanendo la necessità che i lavori selviculturali vengano eseguiti nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, occorre d'altra parte garantire il permanere in vita delle tradizioni e degli usi locali, anche perché la loro salvaguardia contribuisce al mantenimento di interesse nella gestione attiva delle risorse forestali e conseguentemente alla loro tutela. Infatti, è ancora molto diffuso in Umbria l'uso, da parte della popolazione, di approvvigionarsi direttamente del fabbisogno familiare di legna da ardere, anche andando ad utilizzare piccole porzioni di bosco in accordo con i titolari degli stessi.

Pertanto, nella convinzione che il mantenimento dei suddetti usi debba essere meglio considerato e disciplinato è necessario procedere ad una modifica della legge regionale n. 28/2001 e, in attesa della conseguente modifica del regolamento regionale n. 7/2002, di prevedere una norma transitoria a riguardo. Inoltre, è opportuno precisare che per attività di utilizzazione dei boschi per conto terzi si

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

intende l'attività svolta nei boschi non in possesso dell'esecutore dell'intervento selvicolturale.

Un altro aspetto importante per meglio rispondere agli indirizzi internazionali in materia di gestione forestale sostenibile è specificare che le autorizzazioni sono negate, oltre che nel caso di pericolo di danno per motivi idrogeologici anche nel caso di contrasto con i criteri ed indirizzi della gestione forestale sostenibile, peraltro richiamati all'articolo 2 del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

Altri aspetti che necessitano di un miglioramento del testo sono i seguenti:

- prevedere la possibilità di rateizzare il versamento compensativo nel caso di interventi che possano prevedere la sottrazione di superfici boscate, chiarendo inoltre che sia l'intervento di imboschimento compensativo che l'eventuale versamento sostitutivo dell'intervento, comprendono i lavori di impianto e le cure colturali per i primi cinque anni successivi all'impianto;
- uniformare l'applicazione delle norme previste per le ditte boschive con sede in Umbria a quelle provenienti da altri territori.

Infine, è opportuno migliorare il testo normativo nella parte relativa alle sanzioni amministrative completando alcuni aspetti che risultano carenti, migliorando la chiarezza del testo e rafforzando la prevenzione degli incendi mediante l'incremento della sanzioni nel periodo giugno-settembre. In relazione a quest'ultimo aspetto infatti le attuali norme prevedono un incremento notevole delle sanzioni solo a seguito della dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi, mentre è opportuno prevedere un livello intermedio dell'importo delle stesse sanzioni nel periodo che statisticamente e climaticamente è comunque ad elevato rischio.

L'art. 1 chiarisce opportunamente che, in armonia con gli indirizzi internazionali in materia forestale (recepiti con il D.Lgs. n. 227/2001) non possono essere autorizzati interventi che risultino in contrasto con i criteri ed indirizzi della gestione forestale sostenibile.

L'art. 2 chiarisce che gli interventi compensativi previsti dalla normativa vigente nel caso di sottrazione di superfici boscate contemplano i lavori di impianto e le cure colturali per i primi cinque anni successivi all'impianto, prevedendo la possibilità di rateizzare l'importo della compensazione ambientale nel caso di versamento sostitutivo dell'impianto. Inoltre, viene uniformata al codice della strada la possibilità di circolazione negli ambiti vietati per gli invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

L'art. 3 chiarisce meglio cosa si intenda per utilizzazione dei boschi per conto terzi, introduce l'esistenza di un limite massimo di superficie entro il quale è possibile operare senza essere ditta boschiva e prevede il rilascio di un attestato di idoneità per le ditte boschive aventi sede legale in altre regioni.

L'art. 4 introduce il limite massimo di superficie entro il quale è possibile operare senza essere in possesso del patentino di operatore forestale.

Gli articoli 5 e 6 introducono alcuni miglioramenti alla parte del testo unico relativa all'attività antincendi boschivi ed in particolare:

- l'indicazione degli adempimenti nel caso di incendi che possono interessare il sistema urbano ed insediativo;
- la definizione delle competenze in materia di direzione delle operazioni di spegnimento nel caso di incendi di interfaccia e di incendi misti boschivi/interfaccia;
- la predisposizione di un documento operativo annuale approvato dal dirigente del Servizio competente al fine di meglio dettagliare e puntualizzare annualmente le disposizioni contenute nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'art. 7 e l'art. 8 introducono modifiche necessarie per rendere il testo conforme al D.Lgs. n. 386/2003 in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.


REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'art. 9 prevede modifiche in materia di sanzioni integrando il testo con alcune fattispecie attualmente non trattate (mancanza di iscrizione all'elenco delle ditte e degli operatori; mancanza della comunicazione di intervento; esecuzione di operazioni culturali o potature in assenza o difformità dall'autorizzazione), viene migliorato il testo in materia di sanzioni per movimento terra (applicando la sanzione a metro cubo, oltre che a superficie, solo a particolari interventi) e in materia di materiali forestali di moltiplicazione e viene prevista l'elevazione della sanzione per accensione di fuochi nei boschi o in loro vicinanza nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

L'art. 10 introduce la norma transitoria, in attesa della modifica del regolamento, relativa alla deroga all'obbligo di tesserino e patentino per i tagli cedui fino ad un ettaro di superfici accorpata per singola proprietà.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)"

**Art. 1.**

(Modificazioni all'art. 6)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche proposte non garantiscono contro il verificarsi del pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile".

Art. 2.

(Modificazioni all'art. 7)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001, è sostituito dal seguente:


"2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 15, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni successivi all'impianto, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell'ambito del Comune interessato o dei Comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni, da versare alla Regione, in unica soluzione o in alternativa per il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell'autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi l'istante deve presentare all'ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria per

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

come indicato all'art. 10 della legge regionale
3 gennaio 2000, n. 2."

2. Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001
è sostituito dal seguente:

"5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è
consentita la circolazione e la sosta dei
veicoli a motore negli ambiti indicati alle
lettere a) e b) del comma 3 da parte degli
abitanti ivi dimoranti e invalidi con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta il cui
veicolo sia munito di apposito contrassegno."

**Art. 3.**

(Modificazioni all'art. 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 28/2001 è sostituito
dal seguente:

"1. E' istituito presso ciascun ente
competente per territorio l'elenco delle ditte
aventi sede legale nel territorio dello stesso,
idonee all'utilizzazione dei boschi per conto
terzi o comunque dei boschi non in possesso
dell'esecutore dell'intervento selviculturale.

2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal
regolamento l'elenco è suddiviso nelle
seguenti tre fasce:


a) fascia A: ditte idonee all'utilizzo di qualsiasi
estensione di bosco;
b) fascia B: ditte idonee all'utilizzo di superfici
inferiori a dieci ettari per singola proprietà;
c) fascia C: ditte idonee all'utilizzo di superfici
inferiori a due ettari per singola proprietà.

3. Il regolamento disciplina:

a) le modalità di tenuta dell'elenco;
b) le modalità di iscrizione all'elenco e di
rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità;
c) il limite massimo di superficie entro il quale
per l'utilizzazione dei boschi cedui non è
obbligatoria l'iscrizione all'elenco di cui al
comma 1.

4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni
l'attività boschiva è consentita previa
presentazione di certificato equipollente
rilasciato dall'amministrazione regionale di
provenienza, o di certificato di idoneità
rilasciato dal coordinamento provinciale del
Corpo forestale dello Stato dove la ditta figura
iscritta alla locale Camera di commercio
industria e artigianato e previo rilascio di
apposito attestato di idoneità da parte
dell'ente competente per territorio."

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

**Art. 4.***(Integrazioni all'art. 10)*


1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 28/2001 il "punto" è sostituito dal "punto e virgola".
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 28/2001 è aggiunta la seguente lettera:
"b-bis) il limite massimo di superficie entro il quale per l'utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1."

Art. 5.*(Integrazioni all'art. 19)*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 28/2001 il "punto" è sostituito dal "punto e virgola".
2. Al comma 2 dell'art. 19 della l.r. 28/2001 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) dare immediata comunicazione al Sindaco del Comune interessato da incendio boschivo, qualora l'incendio in atto non possa essere posto sotto controllo con le forze di primo intervento;
c-ter) dare immediata comunicazione al Sindaco, al Prefetto e alla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile per gli adempimenti di competenza, qualora l'incendio boschivo può interessare aree o fasce nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche ed aree rurali è molto stretta tale che il sistema urbano può venire rapidamente in contatto con la propagazione di un incendio che interessa vegetazione combustibile."
3. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della l.r. 28/2001 sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Nel caso di incendi in situazioni tipiche di interfaccia, ovvero in aree in cui esiste una stretta interconnessione tra strutture antropizzate e soprassuolo arboreo forestale e pertanto sono prevalenti la salvaguardia di vite umane e di infrastrutture civili, la direzione delle operazioni di spegnimento è effettuata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3-ter. *Nel caso di incendi boschivi che per estensione o pericolosità minacciano di propagarsi a soprassuoli forestali dove sono prevalenti la salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici e, contemporaneamente, a zone boschive che si possono configurare come situazioni tipiche di interfaccia ed assumano particolare gravità o complessità tali da richiedere contemporaneamente l'intervento sia del Corpo forestale dello Stato che del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, gli stessi Corpi si coordinano al fine di razionalizzare ed ottimizzare gli interventi di spegnimento.”*



Art. 6.

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 20)

1. Al comma 1 dell'art. 20 della l.r. 28/2001 la parola "revisione" è sostituita da "verifica".
2. Al comma 2 dell'art. 20 della l.r. 28/2001 la parola "unico" è soppressa.
3. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della l.r. 28/2001 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per l'attuazione del piano regionale di cui al comma 1, il Dirigente del Servizio regionale competente approva entro il 31 maggio di ogni anno le procedure operative che comprendono:

- a) una analisi storica e statistica dei dati, con particolare riferimento all'anno precedente;
- b) lo schema base di operatività delle squadre operative delle comunità montane;
- c) il modello organizzativo e le procedure;
- d) l'individuazione delle esigenze formative e relativa programmazione;
- e) le attività informative;
- f) le previsioni economico-finanziarie;
- g) gli allegati grafici relativi ai dati di cui alla lettera a)."


4. Al comma 3, lettera o), dell'articolo 20 della l.r. 28/2001 le parole "la previsione economico-finanziaria delle attività previste nello stesso..." sono sostituite dalle seguenti: "la previsione della spesa complessiva delle attività previste nello stesso, con riferimento alla spesa complessiva sostenuta nei tre anni precedenti;".

Art. 7.

(Modificazioni all'art. 33)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 28/2001 le parole "...in attuazione della legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni e integrazioni, ..." sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386,".

**Art. 8.***(Integrazioni all'art. 34)*

1. All'articolo 34 della l.r. 28/2001 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. E' istituito presso la Giunta regionale il registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 386/2003.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli Istituti universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali."

Art. 9.*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 48)*

1. Il comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

"3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del regolamento o eseguono utilizzazioni dei boschi senza essere iscritti all'elenco delle ditte di cui all'articolo 9 o all'elenco degli operatori forestali di cui all'articolo 10 o commercializzano prodotti legnosi in difformità all'articolo 10, comma 5, lettera a), sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecunaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe indicate al regolamento, e hanno l'obbligo di compiere i lavori imposti dall'ente competente per territorio."

2. Il comma 11 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

"11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

vincolo per scopi idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecunaria da €105 a €630 (pari a L.203.308 e L.1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e, nei casi previsti dal regolamento, di una sanzione amministrativa pecunaria da €25 a €50 (pari a L.48.407 e L.96.814) per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.”

3. Il comma 12 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni o eseguono lavori senza preventiva comunicazione sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecunaria da €105 a €630 (pari a L.203.308 e L.1.219.850).”

4. Dopo il comma 14 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001 è aggiunto il seguente:

“14-bis. Coloro che eseguono operazioni colturali o potature in assenza o difformità dall'autorizzazione o dal regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 52 a euro 520, elevata al doppio nel caso di piante con diametro, a un metro e trenta, superiore a trentuno centimetri.”

5. Il comma 20 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“20. Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 24 si applica la sanzione amministrativa pecunaria da €13 a €130 (pari a L.25.172 e L.251.715), elevata rispettivamente a euro 130 e euro 1.300 dal 15 giugno al 15 settembre.”

6. Il comma 22 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:


“22. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni previste dall' articolo 16 del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386.”

Art. 10.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI*(Norme transitorie)*

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione la superficie massima per l'utilizzazione dei boschi ceduti ai sensi degli articolo 9, comma 3, lettera c), e 10, comma 3, lettera b-bis), è fissata in un ettaro di superficie accorpata per singola proprietà.





Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITA' CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO

OGGETTO: Modificazioni ed integrazioni alla legge 19 novembre 2001, n. 28 ("Testo unico regionale per le foreste").



PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 22/12/2008

IL DIRETTORE
ERNESTA MARIA RANIERI

Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Politiche agricole e agro-alimentari, Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna, Promozione e valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, Aree protette, Urbanistica"

OGGETTO: Modificazioni ed integrazioni alla legge 19 novembre 2001, n. 28 ("Testo unico regionale per le foreste").

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 22/12/2008

Vice Presidente Carlo Liviantoni

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 22/12/2008

L'Assessore


REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Note di Riferimento*****Nota all'art. 1***

Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante il "Testo unico regionale per le foreste", pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Umbria – serie generale – n. 58 del 28 novembre 2001, è il seguente:

Art. 6.

(*Autorizzazioni*)

1. Nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi, tutti gli interventi sono sottoposti a comunicazione o ad autorizzazione secondo le norme del regolamento.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dall'ente competente per territorio, assegnando la responsabilità del procedimento ad un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare e abilitato all'esercizio della professione quando l'abilitazione sia prevista dalle norme vigenti.
3. L'autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche proposte non garantiscono contro il verificarsi del pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque.

***Nota all'art. 2***

Il testo dell'art. 7 della l.r. 28/2001 è il seguente:

Art. 7

(*Divieti*)

1. Nei boschi sono vietati:
 - a) la trasformazione in altre qualità di coltura, salvo la realizzazione di infrastrutture di accesso e servizio ai boschi con le modalità stabilite nel regolamento e salvo quanto previsto al comma 2;
 - b) il taglio a raso dei boschi di alto fusto, comprese le fustaie di origine agamica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa fitosanitaria o disposti dalla Regione per altri motivi;
 - c) la conversione dei boschi governati o avviati all'alto fusto in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria;
 - d) lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie.
2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dal comma 7 dell'art. 15, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell'ambito del Comune interessato o dei Comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento da versare alla Regione e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi l'istante deve presentare all'ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria per come indicato all'art. 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2.
3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di sperimentazione e ricerca, è vietata:

- a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agrosilvo-pastorale e su quelle realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito;
- b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli;
- c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d'acqua e nelle fasce ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte e quelle denudate.

4. Alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore ai sensi del comma 3, lett. a), provvedono gli enti competenti per territorio sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali.

5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e degli invalidi non deambulanti il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno.

6. Negli ambiti di cui al comma 3 gli enti competenti per territorio individuano entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree ed i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati.

7. La sosta dei veicoli a motore sulle strade transitabili è consentita all'esterno della sede viaria per una fascia di larghezza non superiore a un metro e mezzo.

Nota all'art. 3

Il testo dell'art. 9 della l.r. 28/2001 è il seguente:

Art. 9.

(Ditte boschive)

1. È istituito presso ciascun ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi.

2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l'elenco è suddiviso nelle seguenti tre fasce:


- a) fascia A: ditte idonee all'utilizzo di qualsiasi estensione di bosco;
- b) fascia B: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a dieci ettari per singola proprietà;
- c) fascia C: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a due ettari per singola proprietà.

3. Il regolamento disciplina:

- a) le modalità di tenuta dell'elenco;
- b) le modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità.

4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l'attività boschiva è consentita previa presentazione di certificato equipollente rilasciato dall'amministrazione regionale di provenienza, o di certificato di idoneità rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato dove la ditta figura iscritta alla locale Camera di commercio industria e artigianato.

Nota all'art. 4

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il testo dell'art. 10 della l.r. 28/2001 è il seguente:

Art. 10.

(Elenco degli operatori forestali)

1. È istituito presso ogni ente competente per territorio l'elenco degli operatori forestali.

2. Agli iscritti all'elenco è rilasciato un patentino, esente da tasse, valido su tutto il territorio regionale.

3. Il regolamento disciplina:

a) le modalità di tenuta dell'elenco;

b) le modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità.

4. Le ditte boschive iscritte all'elenco di cui all'art. 9, per le operazioni di abbattimento, spalatura e potatura, eseguite con la motosega, devono impiegare esclusivamente operatori in possesso dell'apposito patentino, pena la revoca dell'idoneità.

5. In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4 non è richiesto il patentino:

a) per i proprietari o possessori che provvedono in proprio agli approvvigionamenti legnosi con lo scopo di soddisfare i fabbisogni dell'azienda agricola;

b) per il taglio dei boschi da parte degli aventi diritto all'uso civico di legnatico.

Nota all'art. 5

Il testo dell'art. 19 della l.r. 28/2001 è il seguente:

Art. 19.

(Sala operativa unificata permanente)

1. È istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP) di cui all'art. 17 con il compito di assicurare il coordinamento, anche per via telematica, delle strutture regionali con quelle statali nell'ambito delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previste dal piano regionale di cui all'art. 20.

2. Spetta in particolare alla SOUP:

a) coordinare le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi richiedendo l'intervento di uomini, attrezzature e mezzi appartenenti ai soggetti istituzionali coinvolti ed indicati dal piano regionale di cui all'art. 20;

b) chiedere al Centro operativo aereo unificato (COAU) l'intervento della flotta aerea antincendio dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

c) rilevare ed elaborare i dati relativi agli incendi boschivi.

3. Il coordinamento delle operazioni a terra è svolto, nell'ambito della SOUP, dal centro operativo antincendi boschivi del Corpo forestale dello Stato.

4. L'organizzazione e le modalità di funzionamento della SOUP sono stabilite in apposito protocollo di intesa concordato e sottoscritto fra la Regione dell'Umbria - Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana e Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi, il Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nota all'art. 6

Il testo dell'art. 20 della l.r. 28/2001 è il seguente:

Art. 20.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. La Giunta regionale approva, in conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353, alle relative direttive nazionali e agli indirizzi del piano forestale regionale, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il piano regionale è sottoposto a revisione entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Piano regionale costituisce il documento unico di programmazione regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i soggetti coinvolti devono attenersi.

3. Il Piano regionale individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisposti l'incendio;*
 - b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;*
 - c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;*
 - d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;*
 - e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;*
 - f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesto di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio di cui alle lettere c) e d);*
 - g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;*
 - h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;*
 - i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;*
 - l) le operazioni selviculturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;*
 - m) le esigenze formative e la relativa programmazione;*
 - n) le attività informative;*
 - o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nello stesso nonché le modalità di assegnazione di un premio incentivante per gli operatori anticendi boschivi come previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353; p) i soggetti coinvolti a diverso titolo, i relativi ruoli nell'ambito dell'organizzazione delle attività anticendi boschivi e ne stabilisce le modalità di attivazione;*
 - q) le Comunità montane che operano nei comuni non ricompresi in alcuna di esse, al fine della lotta attiva contro gli incendi boschivi;*
 - r) la struttura, l'aggiornamento ed il miglioramento degli archivi e delle funzionalità del sistema informativo antincendi boschivi integrato (SIAIBI) di cui al comma 4 dell'art. 25.*
4. Il Piano prevede inoltre:
- a) un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato;*
 - b) un'apposita sezione relativa al piano predisposto ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato.*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nota all'art. 7

Il testo dell'art. 33 della l.r. 28/2001 è il seguente:

Art. 33.

(*Finalità ed ambito di applicazione*)

1. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e le caratteristiche genetiche del patrimonio forestale e degli habitat naturali della regione, nonché di migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali, in attuazione della legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni e integrazioni, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e delle direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale, da utilizzare per imboschimenti e rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno, impianti di tartuficoltura o fasce alberate ed interventi di recupero e ripristino ambientale.
3. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni del presente capo.

Il Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 286 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 14.

Nota all'art. 8

Il testo dell'art. 34 della l.r. 28/2001 è il seguente:

Art. 34.

(*Autorizzazione alla produzione e vendita*)

1. La produzione e la vendita del materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, distinta per la produzione e vendita o per la sola vendita.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata sentito il parere della Commissione regionale tecnicoconsultiva di cui all'art. 35 e previo pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla normativa vigente.

Il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 149.

Nota all'art. 9

Il testo dell'art. 48 della l.r. 28/2001 è il seguente:

Art. 48.

(*Sanzioni*)

1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento, le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite agli enti competenti per territorio nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalla

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per le funzioni di polizia amministrativa resta fermo quanto stabilito dall'art. 108 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.
3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe indicate al regolamento, e hanno l'obbligo di compiere i lavori imposti dall'ente competente per territorio.
4. Nel regolamento sono indicati i casi in cui l'autore delle violazioni è tenuto anche al ripristino dello stato dei luoghi.
5. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi a quanto indicato al comma 4, l'ente competente per territorio, previa diffida, dispone l'esecuzione dei lavori a spese del trasgressore.
6. Coloro che violano le disposizioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 1.050 (pari a L. 203.308 e L. 2.033.084) per ogni decara o frazione inferiore oltre alle sanzioni di cui al comma 3.
7. Coloro che nei boschi sradicano piante o ceppaie in violazione delle disposizioni di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 7, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 50 (pari a L. 48.407 e L. 96.814) per ogni pianta o ceppaia.
8. Per l'inosservanza del divieto di cui al comma 3 dell'art. 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52 a euro 520 (pari a L. 100.686 e L. 1.006.860).
9. Coloro che violano le norme relative ai boschi contenute nel regolamento o eseguono gli interventi in difformità alle prescrizioni imposte dall'ente competente per territorio sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
 - a)* da euro 5 a euro 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per:
 - 1) ogni pianta o ceppaia nei casi riguardanti la modalità dei tagli;
 - 2) ogni ara o frazione di ara nei casi riguardanti: allestimento e sgombero delle tagliate, ripristino dei boschi distrutti o danneggiati, taglio ed eliminazione degli arbusti;
 - b)* da euro 5 a euro 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per ogni capo di bestiame nei casi di divieto di pascolo.
10. Nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici coloro che violano le norme contenute nel regolamento sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per ogni ara o frazione di ara.
11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 630 (pari a L. 203.308 e L. 1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 50 (pari a L. 48.407 e L. 96.814) per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.
12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 630 (pari a L. 203.308 e L. 1.219.850).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

13. Coloro che commerciano alberi di Natale non muniti di contrassegno rilasciato dall'ente competente per territorio sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 100 (pari a L. 48.407 e L. 193.627) per ogni albero.

14. Chiunque danneggi, sposti o abbatta piante tutelate ai sensi dell'art. 12 è punito con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 52 a euro 520 (pari a L. 100.686 e L. 1.006.860) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, fino a dieci centimetri;

b) da euro 80 a euro 800 (pari a L. 154.902 e L. 1.549.016) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra undici e trenta centimetri;

c) da euro 105 a euro 1.050 (pari a L. 203.308 e L. 2.033.084) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra trentuno e cinquanta centimetri;

d) da euro 260 a euro 2.600 (pari a L. 503.430 e L. 5.034.302) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra cinquantuno e settanta centimetri;

e) da euro 520 a euro 5.200 (pari a L. 1.006.860 e L. 10.068.604) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, superiore a settanta centimetri.

15. Il soggetto autorizzato che non esegua il reimpianto, ai sensi del comma 4 dell'art. 13, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 630 (pari a L. 203.308 e L. 1.219.850) e l'ente autorizzante provvede d'ufficio al reimpianto a spese dell'inadempiente.

16. Chiunque asporti, danneggi o commerci le specie di cui all'art. 14 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3 a euro 30 (pari a L. 5.809 e L. 58.088) per ciascun esemplare e per ogni chilogrammo di muschio non autorizzato.

17. Nelle ipotesi di cui ai commi 14 e 16 è disposta la confisca delle piante.

18. Coloro che eseguono interventi in difformità al comma 1 dell'art. 15 o senza la prescritta autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 2.600 (pari a L. 503.430 e L. 5.034.302).

19. Coloro che impiantano specie in difformità al comma 3 dell'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 26 a euro 260 (pari a L. 50.343 e L. 503.430) per ciascun esemplare.

20. Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 24 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13 a euro 130 (pari a L. 25.172 e L. 251.715).

21. Per le violazioni alle prescrizioni e divieti di cui al comma 3 dell'art. 24 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

22. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni previste dagli art. 25, 26 e 27 della legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota all'art. 10

Si vedano le note agli artt. 3 e 4.

23 DIC. 2008

conforme

DISIGENTE